

in agricoltura, definite con DM 26 febbraio 2002, e ha approvato le tabelle regionali indicanti i consumi relativi alla silvicoltura, le maggiorazioni e le ulteriori integrazioni ai parametri stabiliti dal MIPAAF.

Si propone, pertanto, di accogliere le richieste degli operatori del settore cinotecnico, prevedendo la concessione di carburante agevolato per gli interventi di riscaldamento e pulizia dei locali di allevamento dei cani, nonché la definizione dei massimali di carburante assegnabile, che sono stati determinati tenendo conto di quanto contemplato per altre tipologie di allevamenti assimilabili.

Si propone, di conseguenza, l'adozione dell'integrazione alle Tabelle per il calcolo dei consumi di carburante in agricoltura ai fini dell'agevolazione fiscale sull'acquisto dei prodotti petroliferi, approvate con la deliberazione 29 dicembre 2009, n. 4085, integrazione indicata nell'**Allegato A** che fa parte sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. 26 febbraio 2002 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa";

VISTA la DGR 29 dicembre 2009, n. 4085 "Carburanti agevolati per agricoltura. Integrazioni e modifiche delle tabelle etticoltura. Decreto Ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454";

VISTO il Decreto del Segretario regionale al Settore Primario n. 2 del 18/03/2009, "Avocazione di atti o provvedimenti amministrativi di competenza del Dirigente regionale della Direzione Produzioni agroalimentari e adempimenti connessi (L.R. 10 gennaio 1997, n.1, art. 10, comma 3)";

RITENUTO di far proprie le considerazioni e le proposte del relatore nei termini sopra esposti,

DELIBERA

1. di prendere atto che, ai sensi della L. 23 agosto 1993, n. 349 e dell'articolo 2135 del codice civile, l'attività cinotecnica è attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto;

2. di prendere atto che, ai sensi del DM 28 gennaio 1994, non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità;
3. di adottare l'integrazione alle Tabelle per il calcolo dei consumi di carburante in agricoltura ai fini dell'agevolazione fiscale sull'acquisto dei prodotti petroliferi, approvate con la deliberazione 29 dicembre 2009, n. 4085, integrazione indicata nell'**Allegato A** che fa parte sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia